

MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 10 Settembre 2020
Ai Signori Clienti
Loro Sedi

AREA FINANZA

CIRCOLARE 04/2020

Contributi a fondo perduto, sostegno alla patrimonializzazione delle imprese di media dimensione e Patrimonio Destinato ‘

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni presupposti.

L'articolo 26 del decreto Rilancio prevede alcune misure volte a incentivare gli interventi di ricapitalizzazione delle imprese con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro. A tal fine sono istituiti crediti di imposta, sia per i soci che partecipano all'aumento di capitale che per la società beneficiaria dei conferimenti ed è inoltre previsto, nel rispetto di alcune condizioni, che il nuovo Fondo Patrimonio PMI, gestito da Invitalia, possa sottoscrivere titoli di debito subordinato della società che ha effettuato l'aumento di capitale, nei limiti della dotazione del Fondo.

Per la fruizione dei crediti di imposta è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 miliardi di euro. La dotazione iniziale del Fondo Patrimonio PMI per l'anno 2020 è pari a 4 miliardi. L'ammontare delle risorse messe a disposizione è quindi complessivamente di 6 miliardi di euro.

Ambito Soggettivo Di Applicazione E Condizioni Per L'accesso Ai Benefici

Per quanto riguarda l'insieme dei soggetti che possono beneficiare delle misure di sostegno, l'articolo 26, comma 1, fa riferimento alle società di capitali aventi sede legale in Italia, esclusi gli intermediari finanziari e le società assicurative, che soddisfino i seguenti requisiti:

- presentino un volume di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR relativo al periodo d'imposta 2019 superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso di società appartenenti a gruppi si fa riferimento al volume dei ricavi desumibili dal bilancio consolidato, al più alto livello di consolidamento, senza tener conto delle transazioni infragruppo;

- abbiano subito a causa dell'emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva dei suddetti ricavi in misura non inferiore al 33% rispetto ai mesi corrispondenti dell'anno precedente. Anche per questo profilo, per le società appartenenti a gruppi si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più alto livello di consolidamento, senza tener conto delle transazioni infragruppo;
- abbiano deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto Rilancio ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

Per ottenere il credito di imposta in favore della società beneficiaria dei conferimenti e per accedere al sostegno del Fondo Patrimonio PMI, inoltre, occorre che la società:

- al 31 dicembre 2019 non rientrasse nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, n. 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER);
- si trovi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva;
- sia in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- non rientri tra le società che hanno ricevuto e successivamente non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovi nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 del Codice antimafia;
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non sia intervenuta una condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 74/2000.

Per ottenere il sostegno del Fondo Patrimonio PMI, i ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 devono collocarsi tra i 10 e i 50 milioni di euro, l'aumento di capitale deve essere di almeno 250.000 euro e il numero degli occupati deve essere inferiore a 250 persone.

Il credito d'imposta in favore dei soci che effettuano conferimenti in denaro

Il credito di imposta, come anticipato, ha una duplice valenza e viene riconosciuto sia in favore del socio conferente che nei confronti della società ricapitalizzata.

Ai sensi del comma 4, ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in una o più società in esecuzione dell'aumento di capitale sociale viene attribuito un credito di imposta pari al 20% del conferimento in denaro. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2 milioni di euro (pertanto il massimo credito d'imposta che può

essere riconosciuto al socio è pari a 400.000 euro). La partecipazione derivante dal conferimento deve essere mantenuta sino al 31 dicembre 2023.

La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società conferitaria determina la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'ammontare detratto, insieme agli interessi legali.

Il credito in questione in favore del socio viene riconosciuto anche in assenza dei requisiti di regolarità contributiva e fiscale sopra ricordati da parte della società beneficiaria (che sono invece condizione per l'accesso al credito d'imposta da parte della società). Per ottenere l'agevolazione, l'investitore deve ricevere dalla società beneficiaria una certificazione dalla quale risulti che non è stato superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 dell'articolo 26 (v. oltre) oppure l'importo per il quale spetta il credito d'imposta.

Il credito d'imposta per il socio non spetta alle società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, che sono soggette a comune controllo o che sono collegate con la stessa. In questo modo, nell'ambito di un gruppo societario, rilevano solo i conferimenti provenienti dai soci di controllo in veste di enti non societari o persone fisiche posti al vertice della catena societaria, nonché quelli effettuati da soci terzi rispetto al gruppo di appartenenza.

Il credito d'imposta in favore dei soci vale anche per gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione europea o in paesi appartenenti allo Spazio economico europeo.

La disciplina si applica anche quando l'investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché questi organismi investano in misura superiore al 50 per cento nel capitale delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 26.

Il socio può far valere il credito in questione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di effettuazione dell'investimento e, per la parte eventualmente residua, in quelle successive. Decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione, il credito può anche essere utilizzato in compensazione senza limiti.

Il credito d'imposta in favore della società

Il comma 8 dell'articolo 26 sancisce che alla società beneficiaria del conferimento che soddisfa le condizioni previste dalla disciplina viene riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito di imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, comunque non oltre il 30 per cento dell'aumento di capitale effettuato ed entro i limiti previsti dal comma 20 (v. oltre). Anche in questo caso, l'eventuale distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo e quindi l'obbligo in capo alla società di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Il credito d'imposta in favore della società non dà luogo a proventi tassabili ai fini dell'IRES e dell'IRAP ed è utilizzabile in compensazione senza limiti a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020.

L'articolo 26 demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, il compito di stabilire i criteri e le modalità di applicazione

e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 2 miliardi di euro previsto dal comma 10.

Il Fondo Patrimonio PMI

L'articolo 26, comma 12, del decreto prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un 'Fondo patrimonio PMI' ai fini del sostegno e del rilancio del sistema economico-produttivo italiano colpito dalla crisi Covid-19. Il Fondo è finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, nei limiti della sua dotazione, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui al comma 1 dell'articolo 26 che soddisfano le condizioni del comma 2 (tra le altre condizioni, ricordiamo che per il sostegno del Fondo Patrimonio PMI occorrono ricavi tra 10 e 50 milioni di euro nel 2019, una riduzione di fatturato di oltre un terzo nel bimestre marzo- aprile 2020 rispetto al bimestre dell'anno precedente e un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato entro il 31 dicembre 2020 non inferiore a 250.000 euro).

Il Fondo sottoscrive le obbligazioni o i titoli, entro i limiti della sua dotazione, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale dell'impresa di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 26 e il 12,5 per cento dell'ammontare dei ricavi della stessa nel 2019, di cui comma 1, lettera a).

Qualora l'impresa abbia ricevuto aiuti di Stato nella forma di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica (ai sensi della sezione 3.2 del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato della Commissione europea) o nella forma di prestiti agevolati (ai sensi della sezione 3.3 del Quadro), la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare degli strumenti di debito sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI non deve superare il maggiore tra:

- il 25% dell'ammontare dei ricavi dell'impresa nel 2019, di cui al comma 1, lettera a);
- il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019 (come risultanti dal bilancio o da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio);
- il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione delle misure di aiuto, come risultante da autocertificazione del rappresentante legale.

Si tratta delle condizioni previste dalla sezione 3.3 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato relativa ai prestiti agevolati, anche in forma di debito subordinato.

Gli strumenti finanziari possono essere emessi dalla società in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412, primo comma, del codice civile, ai sensi del quale la società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.-Invitalia o a una società da questa interamente controllata.

La definizione delle caratteristiche, delle condizioni e delle modalità del finanziamento e degli strumenti finanziari è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'articolo 26 fissa solo alcune condizioni.

Anzitutto, gli strumenti finanziari devono essere rimborsati entro sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente ha la facoltà di rimborsarli in via anticipata dopo tre anni dalla sottoscrizione. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in un "unica soluzione alla data del rimborso. Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima dei finanziamenti dei soci di cui all'art. 2467 del codice civile. Si tratta quindi di strumenti di debito subordinato. I titoli sono immediatamente rimborsati in caso di informazione interdittiva antimafia.

Fino all'integrale rimborso dei titoli, la società emittente si impegna a rispettare una serie di vincoli:

- a partire dalla data dell'istanza non può deliberare o effettuare distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie e non può procedere al rimborso dei finanziamenti dei soci;
- deve destinare il finanziamento a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- deve fornire al gestore, con la cadenza e le modalità da questi indicate, un rendiconto periodico per consentire il monitoraggio del rispetto degli impegni assunti.

Nel decreto ministeriale possono inoltre essere indicati gli obiettivi al conseguimento dei quali può essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli strumenti finanziari.

L'istanza di intervento del Fondo Patrimonio PMI deve essere trasmessa al gestore del Fondo (Invitalia o società da essa interamente controllata) utilizzando il modello reso disponibile sul sito internet del gestore, unitamente alla documentazione ivi richiesta.

Il gestore procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Per la verifica dei requisiti per l'accesso alle misure di sostegno di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26, il gestore può prevedere la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2020. Se il rilascio della documentazione antimafia non è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dal Codice antimafia, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il legale rappresentante della società attesta sotto la propria responsabilità che non sussistono le condizioni ostative di cui all'articolo 67 del Codice antimafia. In ragione dello stato di emergenza, il gestore può procedere all'attuazione degli interventi anche prima dei termini previsti dal Codice antimafia.

In particolare, il gestore, verificata una serie di condizioni, procede entro i limiti della dotazione del Fondo alla sottoscrizione degli strumenti finanziari e al versamento del relativo apporto nel 2020. Le condizioni che vanno verificate sono:

- la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
- l'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale di cui alla lettera c) del comma 1;
- la conformità degli strumenti finanziari a quanto previsto dalla disciplina contenuta nell'articolo 26 e nel decreto ministeriale di attuazione;
- l'assunzione da parte della società degli impegni stabiliti al comma 15 (non distribuire riserve, né acquistare azioni proprie, né rimborsare finanziamenti ai soci; utilizzare il finanziamento per sostenere il costo del personale o investimenti localizzati in Italia; fornire un rendiconto periodico al gestore

Cordiali Saluti

Montoro & Partners